



COMUNE DI MONTEPAONE

C.F.00297260796(PROVINCIA DI CATANZARO) Tel. 0967/49294

Ord. N° 27

Prot. N° 5216

Ordinanza per il controllo e la prevenzione delle infestazioni da Aedes albopictus (cd. “zanzara tigre”) nel territorio del comune di Montepaone

IL SINDACO

- **Vista** la richiesta avanzata dalla Regione Calabria ASP di Catanzaro Dipartimento di Prevenzione Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica, datata 30.05.2011, finalizzata alla emanazione di ordinanza prescrittiva nei confronti di diverse categorie di soggetti, affinché evitino la formazione anche in piccole raccolte di acque stagnante nelle aree pubbliche e private (es. vasi sottovasi abbeveratoi per animali, grondaie ostruite, copertoni esposti o abbandonati, bidoni di raccolta d’acqua per gli orti ecc) da Aprile ad Ottobre, per rendere più efficace la propria attività di disinfezione;
- **Tenuto presente** che le larve di tutte le specie di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso ove depongono le uova (tombini, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l’irrigazione degli orti e dei fiori, annaffiatoi, copertoni abbandonati, fogli di nylon, buste di plastica, ecc) si ritiene necessario effettuare interventi di informazione rivolti a tutta la cittadinanza in merito ai comportamenti da adottare onde evitare che le aree private (cortili – giardini) siano infestate, ed alle attività più a rischio, affinché vengono adottate le misure atte ad evitare la presenza anche di piccole raccolte d’acqua stagnante;
- **Ravvisata** la necessità di adottare adeguate misure di prevenzione per la tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente atte ad evitare, o quantomeno limitare, la diffusione dei citati insetti nel territorio comunale (pertanto anche sulle aree private) anche mediante emissione di apposita ordinanza contenente disposizioni comportamentali a tutti i cittadini e a chi svolge attività lavorative particolarmente a rischio;
- **Visto** l’art 107 de D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;
- **Visto** il R.D. n° 1265/34 e s.m.i.;

ORDINA

A tutta la cittadinanza, agli amministratori condominiali, ai responsabili o conduttori di aree o edifici, ivi comprese le pubbliche Amministrazioni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza di :

- Eliminare, in ambito privato e pubblico qualsiasi prolungata raccolta d’acqua all’aperto (sottovasi di piante e simili, pneumatici, teli di nylon che formano pozze artificiali, barattoli, secchi e bidoni) svuotando l’acqua sul terreno;
- Non abbandonare, sia in luogo pubblico che in area privata, oggetti o contenitori di qualsiasi natura e dimensione(cartoni usati, carriole, scatole di metallo, sacchetti e teli di plastica, ecc.) ove possa raccogliersi acqua piovana e di conseguenza svilupparsi larve di zanzare;
- Procedere ove si tratti di oggetti e contenitori di notevoli dimensioni (cisterne, vasche, ecc.), alla loro copertura mediante strutture idonee, teli plastici o zanzariere a maglia fine;

- Provvedere, nel periodo dal 1° Aprile al 31 Ottobre di ogni anno, ad effettuare su quelle raccolte d'acqua presenti all'aperto anche nella proprietà private e non eliminabili (pozzetti di raccolta delle acque pluviali), trattamenti larvici periodici utilizzando prodotti insetticidi a bassa tossicità reperibili in commercio;

ORDINA ALTRESI'

- A coloro che per fini commerciali o altro titolo possiedono e detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili tipo i campi gioco e gli stocaggi di rifiuti, è di norma vietato l'accatastamento o l'utilizzo all'esterno di pneumatici, salvo che non vengano attuate le seguenti misure idonee ad evitare qualsiasi accumulo di acqua al loro interno:
 1. I pneumatici dovranno essere disposti a piramide dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoperti con telo impermeabile od altro sistema idoneo, tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
 2. Dovrà essere effettuata idonea disinfezione con insetticidi a base di piretro idri di sintesi, entro 5 giorni da ogni precipitazioni atmosferica, dei pneumatici privi di copertura;
 3. Dovrà essere ridotto al minimo il tempo di stoccaggio dei pneumatici fuori uso in maniera da non accumulare quantità difficilmente gestibili;
- Ai Responsabili dei cantieri è fatto obbligo di tenere pulita e sgombra da tutti i rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo l'area di pertinenza, evitando tassativamente l'abbandono definitivo o temporaneo di contenitori ed oggetti di qualsiasi natura e dimensione (es. copertoni usati, carriole, scatole di metallo, sacchetti e teli di plastica, ecc.) nei quali potrebbe raccogliersi acqua piovana e di conseguenza svilupparsi larve di zanzare.

AVVERTE

Che la responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo la vigente normativa in materia, verranno fatte ricadere su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti in cui le inadempienze saranno riscontrate. **I trasgressori saranno passibili della sanzione amministrativa pecunaria da € 25,00 a 500,00 prevista dall'art. 1 del Regolamento per le applicazioni delle sanzioni approvato con deliberazione del C.C. del 13.05.2009.**

DISPONE

Sono incaricati della vigilanza per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per irrogare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Municipale e dell'ASP di Catanzaro.

Di provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni e di dare inoltre la massima pubblicità alla medesima mediante affissione sull'intero territorio comunale.

Montepaone lì, 30.05.2011

IL SINDACO
(Dott. Francesco Froio)
F.to come all'originale

La presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione all'Albo on- line per trenta giorni consecutivi decorrenti dal 03.06.2011 al 03.07.2011

Il Resp. Dell' Albo
F.to (Fabbio Rosaria)